

INFINEUM ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Vado Ligure (SV)

**“Sezione Valutazione Integrata Ambientale –
Inquadramento e descrizione dell'impianto ”**



Indice

Indice generale

Prescrizioni.....	2
Emissioni in atmosfera.....	2
Scarichi idrici.....	7
Rumore.....	8
Rifiuti.....	9
Garanzie finanziarie.....	10
Energia.....	10
Piano di dismissione e bonifica del sito.....	11
Prescrizioni generali attività IPPC.....	12

1 PRESCRIZIONI

1.1 Emissioni in atmosfera

1. La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

N° Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento/monitoraggio	Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti	
					Conc. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
E01B	Forno Olio Diatermico	/	4000	NOx ¹	--	0,8
				SOx ¹		0,14
				CO ²		--
E01C	Unità Claus	Post-combustore	8000	NOx	--	2,8
				SOV n-esano	--	0,8
				H ₂ S	--	0,24
				SOx	--	18,9
E01D ³	Disperdenti	Torre di lavaggio ad acqua + Scrubber a doppio stadio con soluzione di soda caustica	1000	SOV come n-esano	--	0,6
				Cl ₂	--	0,005
				HCl	--	0,25
				Anidride Maleica	--	0,02
E01 totale ³	E01B - Forno diatermico E01C – Post combustore Unità Claus: E01C1 (sfiati da serbatoi e recipienti processo)- E01C2 (emissioni di processo da linea	E01C postcombustore E01D con torre di lavaggio ad acqua + scrubber caustico	~26.000	NOx	-	3,6
				SOx	--	19,1
				H ₂ S	--	0,24
				Cl ₂	--	0,005
				HCl	--	0,25
				Anidride Maleica	--	0,02

	zinchi)			SOV come n-esano	--	1,4
E01 totale ⁴	E01B - Forno diatermico E01C – Post combustore Unità Claus: E01C1 (sfiati da serbatoi e recipienti processo)- E01C2 (emissioni di processo da linea zinchi)	E01C postcombustore	25000	NOx	-	3,6
				SOx	--	19,1
				H ₂ S	--	0,24
				SOV come n-esano	--	0,8
E13 ⁴	Linea disperdenti	Ossidatore termico	3550	NOx	130	0,46
				HCl	10	0,036
				Cl ₂	2	0,0071
				COT ⁵	20	0,071
				Anidride Maleica	20	0,071
				PCDD-PCDF ⁶	0,05 ng I-TEQ/Nmc	/
E02	Sfiato silo stoccaggio ossido di zinco	Filtro a maniche	~1.500	Polveri	10	-
E04 A	Sfiato silo stoccaggio coadiuvante di filtrazione (silice)	Filtro a maniche	~1.000	Polveri di cui Silice libera cristallina	10 5	- -
E04 B	Sfiato silo stoccaggio coadiuvante di filtrazione (silice)	Filtro a maniche	~1.000	Polveri di cui Silice libera cristallina	10 5	- -
E08	Sfiato silo stoccaggio calce idrata	Filtro a maniche	~1.200	Polveri	10	-
E09C	Serbatoi contenenti alcoli da C3 a C6	Carboni attivi con rigenerazione	~ 20	SOV (come n-esano)	10	-
E10	Sfiato silo stoccaggio acido borico	Filtro a maniche	~ 800	Polveri	10	-

¹ I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 3% di ossigeno libero nei fumi

² a partire dal 01/01/2030

³ prima della messa regime dell'ossidatore termico (emittente E13)

⁴ a far data dalla messa a regime dell'emittente E13 (ossidatore termico)

⁵ escluso il metano

⁶ per i primi 3 anni successivi alla messa in esercizio del nuovo ossidatore, dovrà essere effettuato il monitoraggio semestrale (6 controlli totali) di diossine/furani. A valle della valutazione da parte degli Enti dei risultati ottenuti, ed a richiesta dell'Azienda, gli autocontrolli su diossine/furani potranno essere sospesi, restando fermo il limite fissato.

La ditta, secondo quanto disposto dall'art.273 bis c.5 del D,Lgs 152/2006, fino alla data del 31/12/2024, dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

N° Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti	
					Conc (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E12*	Centrale termica	Presenti sistemi di analisi in continuo per i parametri CO, T° NOx e O2 al fine di controllare la combustione /	16.500	Polveri **	5	0,0825
				NOx	350	5,78
				SOx**	35	0,578

* I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 3% di ossigeno libero nei fumi

** Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas naturale

La ditta, a far data del 01/01/2025, dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

N° Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento/mo nitoraggio	Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti	
					Conc (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E12*	Centrale termica	Presenti sistemi di analisi in continuo per i parametri CO, T° NOx e O2 al fine di controllare la combustione /	16.500	Polveri	5	0,0825
				NOx	200	3,3
				SOx**	35	0,578
				CO	--	--

* I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 3% di ossigeno libero nei fumi

** Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas naturale

N° Emissione	Provenienza	Sistema di abbattimento	Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti	
					Conc (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E11*	Impianto di cogenerazione	Presenti sistemi di analisi in continuo per i parametri CO, T° NOx e O2 al fine di controllare la combustione /	60.000	NOx	150	9
				SOx**	15	0,9
				CO	100	6

* I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 15% di ossigeno libero nei fumi

** Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas naturale

1. Qualora i valori limite in emissione siano riportati sia in concentrazione che in flusso di massa, si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti risulti superato; i campionamenti a camino per la verifica del rispetto del VLE dovranno essere condotti secondo le disposizioni del metodo UNICHIM 158/88; in proposito il Gestore dovrà riportare nei rapporti di prova la classe di emissione. La durata del campionamento dei singoli parametri dovrà inoltre rispettare quanto previsto dai rispettivi metodi di campionamento e analisi. La portata volumetrica indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite.

2. La Ditta dovrà dare comunicazione alla Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, ARPAL, ASL2, VVF, della data di messa in esercizio dell'ossidatore termico asservito alla nuova emissione E13, con almeno 15 giorni di anticipo.
3. L'ossidatore termico dovrà essere a regime entro il termine massimo di 30 giorni dalla messa in esercizio; nei 15 giorni successivi dovrà essere effettuato il collaudo dell'emittente E13 finalizzato alla determinazione della concentrazione degli inquinanti di cui al punto 1.1.1 precedente e della misura della portata volumetrica
4. Gli esiti del collaudo dovranno essere inviati alla Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, ARPAL, ASL2 entro 30 giorni dallo svolgimento delle analisi
5. il gestore, in attesa della messa a regime dell'ossidatore termico, dovrà svolgere un monitoraggio conoscitivo sull'emittente E01 totale finalizzato alla speciazione del parametro COT secondo la normativa UNI EN 12619
6. Le emissioni generate dall'elettrogeneratore di emergenza meglio descritto nell'Allegato B non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. N°152/06 e s.m.i, in particolare Allegato IV alla parte V dello stesso decreto, punto 1) lettera bb);
7. Ad eccezione delle condizioni di emergenza, non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass di tutti i sistemi di abbattimento installati;
8. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza trimestrale, verifichi lo stato di efficienza di tutti i filtri a tessuto (maniche e/o tasche) asserviti alle emissioni E02, E04A, E04B, E08, E10 e che, con frequenza semestrale, preveda una manutenzione generale di tutti i sistemi di abbattimento installati. La tolleranza massima della frequenza di ispezione è di +/- 25 %. Dovrà inoltre essere previsto un programma di manutenzione trimestrale per la pulizia e la verifica dei pressostati differenziali (o sistemi equivalenti) installati.
9. Per quanto riguarda le emissioni E02, E04A, E04B, E08, E10, in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi; la ditta dovrà sostituire i filtri per il particolato (filtri a maniche/ cartucce) asserviti alle emissioni E02, E04A, E04B, E08, E10, ogni qualvolta si verificano problemi dovuti al loro intasamento o alla loro rottura. A tal proposito la ditta dovrà sempre conservare a magazzino un set di filtri nuovi per l'immediata sostituzione. La ditta dovrà documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti per i quali deve essere assicurato il "Controllo della tracciabilità dei rifiuti" secondo le modalità di cui all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006;
10. Dovrà essere data evidenza all'Ente di controllo dell'effettiva effettuazione delle manutenzioni programmate e straordinarie dei sistemi di abbattimento del complesso IPPC (filtri a tessuto, Denora, Claus, Post-combustore Claus, nuovo sistema a carboni attivi sull'emissione E09C). La registrazione sarà attuata mediante il sistema elettronico di gestione delle attività manutentive. Dette registrazioni dovranno essere conservate, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;
11. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Vado Ligure, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
12. Nel caso riportato al punto precedente, di disservizio degli impianti di abbattimento, la lavorazione a monte, compatibilmente con le problematiche di processo, dovrà essere

immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi;

13. I condotti per lo scarico in atmosfera, dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale;
14. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità ed utilizzando i metodi analitici citati nell'Allegato E;
15. la ditta dovrà provvedere a comunicare con almeno 15 giorni di anticipo, ad ARPAL, Provincia di Savona, Comune di Vado ligure, gli autocontrolli sulle emittenti E01 totale, E11, E12, E13; relativamente all'emittente asservita al silos (E09C) la comunicazione dovrà essere fatta con almeno 5 giorni di anticipo;
16. Non possono essere stoccati all'aperto materiali polverulenti alla rinfusa sui piazzali interni allo stabilimento;
17. La ditta dovrà provvedere alla sistematica pulizia dei piazzali in modo da ridurre sensibilmente la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa, nonché in caso di eventuali sversamenti di idrocarburi al suolo;
18. sui mezzi che, dopo lo scarico, lasceranno il sito dovrà essere effettuato un controllo visivo in merito alla presenza di residui polverosi ovvero di sporcamenti da idrocarburi sulle pareti esterne e sulle ruote. Nel caso vi sia presenza di materiale lo stesso deve essere rimosso. In particolare i mezzi non devono lasciare il sito prima della pulizia, ove la stessa risulti necessaria a seguito dell'esame visivo;
19. la ditta dovrà alimentare gli impianti termici inseriti nel ciclo produttivo con combustibili aventi caratteristiche tecniche conformi a quelle riportate in Allegato X alla parte V del D.Lgs N°152/2006 e s.m.i.;
20. nel caso in cui, nei monitoraggi futuri, i flussi di odore riscontrati siano significativamente superiori a quelli riscontrati nel monitoraggio del 2022, il gestore dovrà provvedere ad una nuova modellazione delle proprie emissioni; se i risultati derivanti dalla modellazione dovessero evidenziare impatti sui recettori si dovrà procedere come di seguito riportato:
 - a) nel caso il modello applicato alla dispersione delle emissioni odorigene dell'impianto dovesse restituire al recettore che si trovi in area urbana una concentrazione inferiore a 1 ouE/m³ al 98° il gestore non dovrà prevedere alcun accorgimento né in termini di ulteriori monitoraggi né in termini di interventi impiantistici.
 - b) nel caso il modello applicato alla dispersione delle emissioni odorigene dell'impianto dovesse restituire al recettore che si trovi in area urbana una concentrazione pari a 1 ouE/m³ al 98° valuta la posizione del recettore ed insieme agli enti decide se eseguire un ulteriore monitoraggio delle proprie emissioni infittendo le campagne di misura.
 - c) nel caso il modello applicato alla dispersione delle emissioni odorigene dell'impianto dovesse restituire al recettore che si trovi in area urbana una concentrazione pari a 3 ouE/m³ al 98° percentile il gestore dovrà prevedere un intervento sulla zona produttiva o di stoccaggio maggiormente impattante secondo quanto emerso dalla modellazione eseguita in subscenari. A seguito dell'intervento l'impianto dovrà prevedere un nuovo monitoraggio delle proprie emissioni attraverso una nuova campagna di misura e una nuova modellazione;

21. in riferimento alla valutazione dei referti analitici di laboratorio, relativi agli autocontrolli, nei casi che i risultati siano inferiori a L_Q o a L_R occorre, al fine della valutazione di conformità con il valore limite, di procedere come segue:

A) se i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento, dei quali almeno uno è quantificabile e gli altri sono $< L_Q$ o L_R ; se L_Q o L_R risultano $< 10\%$ del valore limite per il calcolo del valore medio si devono utilizzare i valori quantificati e per i dati $< L_Q$ o L_R , conformemente al Rapporto Istisan 04/15 si deve considerare $L_Q / 2$ o $L_R / 2$ (medium bound) senza considerare la deviazione standard;

B) nel caso che i tre referti analitici che afferiscono allo stesso campionamento siano tutti $< L_Q$ o L_R e L_Q o L_R risultano $< 10\%$ del valore limite per il calcolo del valore medio si deve utilizzare, conformemente al Rapporto Istisan 04/15, $L_Q / 2$ o $L_R / 2$ (medium bound) senza considerare la deviazione standard.

1.2 Scarichi idrici

1. scarico S01 derivante dalle acque reflue industriali trattate dovrà costantemente rispettare i limiti di emissione in pubblica fognatura previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

In deroga a quanto previsto al precedente p.to 1, in virtù del secondo addendum "Revisione 3 - 2018" alla convenzione di utenza sottoscritta in data 24/07/2019 tra la Società INFINEUM Italia S.r.l. e il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A., lo scarico delle acque reflue industriali dovrà comunque rispettare i seguenti limiti di accettabilità:

Portata massima giornaliera	2.000 mc/giorno
Portata massima oraria	110 mc/h
Portata massima annua	600.000 mc/anno

Parametro	Limiti Tab. 3 D.Lgs. n. 152/2006 [mg/l]	Limiti in deroga [mg/l]
BOD ₅	250	600
COD	500	1.500
Cloruri	1.200	15.000
Idrocarburi totali	10	30
Tensioattivi totali	4	10

- Gli scarichi S02, S03 e S04 dovranno costantemente rispettare i limiti di emissione in acque superficiali previsti dalla specifica colonna della tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- I controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati, vista la tipologia degli scarichi S02, S03 e S04 anche con campionamenti istantanei al fine di poter campionare le acque di seconda pioggia. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica.
- Il punto di campionamento dello scarico S04 è individuato nell'ultimo setto della vasca desabbiatrice.
- La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento devono essere dotati di pozzetto di campionamento accessibile in sicurezza ex art. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

6. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate almeno ogni 60 giorni.
7. Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio degli scarichi secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste.
8. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi.
9. Qualsiasi disservizio anche parziale che pregiudichi l'efficacia depurativa degli impianti di trattamento, o la funzionalità degli impianti di scarico e campionamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, ad ARPAL e ad ASL n. 2 Savonese.
10. La ditta dovrà comunicare al gestore del Servizio idrico Integrato, a Provincia ed ARPAL i dati georeferenziati relativi ai nuovi pozzetti, punti di allaccio, scarico così come modificati a seguito della realizzazione delle opere di allargamento del Torrente Segno.

1.3 Rumore

1. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'Allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.
2. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.
3. Il gestore, entro 3 mesi dalla messa a regime dell'ossidatore termico, dovrà provvedere ad un monitoraggio acustico, presso i medesimi recettori presi in considerazione nella valutazione previsionale, finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione. I rilievi fonometrici dovranno includere, in accordo con la norma UNI/TR 11326:2009, la valutazione dell'incertezza strumentale associata al valore di Leq (banda larga, ponderazione A) e la corrispondente incertezza estesa (fattore 2, livello di confidenza dell'ordine del 95%). Gli esiti dei suddetti rilievi fonometrici dovranno essere riportati nelle apposite schede di misura approvate con D.D. Regione Liguria 18/2000; tali schede dovranno essere correlate da: time history, analisi di spettro, livelli percentili (L1, L10, L50, L90, L95, L99, Lmin, Lmax).
4. Il gestore dovrà comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, al Comune di Vado Ligure e ad ARPAL la data di avvio delle misure fonometriche per l'eventuale presenza degli enti di controllo.
5. Nel caso che a seguito delle risultanze della suddetta prescritta campagna di misura non fossero confermate le conclusioni della valutazione previsionale di impatto acustico, il proponente dovrà produrre al Comune di Vado Ligure un piano di risanamento acustico ex art. 11 della L.R. 20/03/1998 n.12.

1.4 Rifiuti

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i..
2. I rifiuti che possono essere stoccati in regime di deposito preliminare o in messa in riserva all'interno dell'insediamento produttivo, risultano esclusivamente quelli riportati nell'elenco dell'Allegato C – punto 4.1.2, che costituisce parte integrante del provvedimento autorizzativo, rispettando la quantità massima stoccabile per ogni singola tipologia di rifiuto ivi indicata.
3. Le operazioni di stoccaggio attuabili nell'impianto, indicate nell'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono:

D15: deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti), senza alcun trattamento.

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

4. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire con le modalità e nelle aree previste ed indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed indicate nella planimetria prevista al successivo paragrafo "Prescrizioni generali attività IPPC" punto 2 con la nomenclatura riportata in allegato Allegato C – punto 4.2.
5. La gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" riportati in Allegato C – punto 4.1 dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
6. I contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto.
7. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
8. In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003 e s.m.i.
9. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro.

10. Le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
11. Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/03 così come modificato dal D.Lgs. n. 121/20.
12. L'azienda dovrà, comunque, prevedere le verifiche previste all'Allegato E al presente provvedimento, il quale ne costituisce parte integrante.

1.5 Garanzie finanziarie

1. La garanzia finanziaria da prestare in favore della Provincia di Savona è stata quantificata, come da Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, in € **241.572 (duecentoquarantunomila-cinquecentosettantadue,00 euro)**. In considerazione della Certificazione ISO 14001 in possesso dell'Azienda si applica una riduzione del 40% per cui l'importo della garanzia viene stabilito in € **144.943 (centoquarantaquattromilanovecentoquarantatre,00 euro)**.
2. La Ditta dovrà presentare alla Provincia di Savona, nel più breve tempo possibile e comunque nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, la garanzia finanziaria, mediante la presentazione in originale per il beneficiario della polizza fidejussoria, con le modalità di cui al Regolamento sopracitato.
3. In caso di mancato rinnovo o revoca (a qualsiasi titolo) della Certificazione ISO 14001 in precedenza conseguita, le garanzie finanziarie dovranno essere ricostituite per il valore dell'intero montante (pari a € **241.572 (duecentoquarantunomila-cinquecentosettantadue,00 euro)**), entro 90 giorni dalla data di scadenza/revoca degli stessi titoli. In caso di mancata ricostituzione del montante della garanzia finanziaria nei termini stabiliti, o eventualmente prorogati a seguito di motivata richiesta, l'autorizzazione si intende automaticamente sospesa fino ad adeguamento avvenuto.
4. La Ditta dovrà altresì stipulare, e mantenere attiva per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, una polizza RC Inquinamento di importo almeno pari, o superiore, a quello previsto al punto 1). Detta polizza, in corso di validità, dovrà essere esibita a richiesta di qualsiasi soggetto deputato al controllo in materia ambientale.
5. La polizza fidejussoria deve essere presentata con firme del Contraente e dell'Agenzia, secondo lo schema di cui al Regolamento approvato con D.C.P. n. 57/2020, Capo IV – Allegato B – Schema Polizza. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività autorizzata e per ulteriori anni 2 dalla cessazione dell'attività. La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo. Lo svincolo delle garanzie stesse potrà essere consentito a cessazione dell'attività e previa verifica dello stato dei luoghi e della messa in ripristino dell'area utilizzata da parte di questa Provincia e degli Enti competenti.

1.6 Energia

1. Secondo quanto previsto nell'allegato E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1-5.2-5.3 dell'Allegato C;
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Vado Ligure.

3. Il gestore ai sensi dell'Art.8 del Dlgs 102/2014, con cadenza quadriennale, dovrà eseguire un audit energetico secondo i criteri definiti nell'allegato 2 al suddetto decreto

1.7 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. in ordine all'eventuale cessazione – chiusura – dismissione dell'attività, la ditta dovrà darne comunicazione a Provincia, Comune di Vado Ligure e all'Arpal in tempo utile rispetto alla validità dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
2. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche dei siti contaminati, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - (a) a lasciare il sito in sicurezza;
 - (b) a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - (c) a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
 - (d) a mantenere in sicurezza il sito, anche nel caso di dismissioni impiantistiche parziali nel corso dell'esercizio dell'attività, le quali dovranno essere preventivamente comunicate a Comune e Provincia, provvedendo ad effettuare le operazioni di svuotamento vasche, serbatoi, come sopra indicato, l'eventuale inertizzazione, nonché predisporre le verifiche idonee.
3. prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure e all'ARPAL un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti in ordine alla cessazione – chiusura – dismissione dell'attività ;
4. la comunicazione di cui al punto precedente, dovrà essere corredata da un "Piano di Chiusura", riportante attività e tempi di attuazione per il ripristino integrale ed il recupero ambientale dello stato dei luoghi oggetto dell'attività dell'impianto, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di contaminazione del suolo e sottosuolo, in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente. In particolare prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area dovrà essere assicurato che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali;
5. le attività relative alla chiusura dell'impianto dovranno concludersi nel minor tempo tecnico possibile e, comunque, entro la scadenza dell'autorizzazione, salvo eventuali motivate e concordate specifiche proroghe concesse in ambito di valutazione del Piano di Chiusura;
6. a conclusione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi connessi alla cessazione/chiusura/dismissione dell'attività, dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Savona, al Comune di Vado Ligure e all'Arpal, corredata da :
 - (a) relazione attestante i lavori svolti

- (b) idonei elaborati tecnici
- (c) documentazione fotografica panoramica e di dettaglio

La Infineum Italia s.r.l. dovrà inoltre attuare le ulteriori eventuali attività che gli Enti competenti di cui sopra giudicheranno eventualmente necessari per il completamento dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi già svolti.

1.8 Prescrizioni generali attività IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente entro il mese di Gennaio alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'Allegato E al presente provvedimento; entro un tempo non inferiore ai 5 giorni lavorativi darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. la Ditta dovrà conservare presso la sala controllo, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie in formato A1 dell'insediamento dalle quali risultino :
 - a) sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione;
 - b) aree destinate al deposito dei rifiuti;
 - c) punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione.

Dette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni;

3. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili
4. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. fatta salva la disciplina relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve immediatamente adottare le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e informare, entro le 24 ore successive all'evento e comunque non oltre il primo giorno feriale successivo all'evento, l'Autorità Competente, il Comune e ARPAL.

Alla conclusione dello stato di allarme il Gestore deve redigere e trasmettere, per mezzo PEC, all'Autorità Competente, ai Comuni interessati e ad ARPAL, un rapporto conclusivo, che contenga il riepilogo dell'evento e delle misure attuate (comprensivo di eventuali azioni future da implementare) e almeno.

- a) la descrizione dell'incidente o degli eventi imprevisti
- b) le sostanze rilasciate (anche in riferimento alla classe di pericolosità delle sostanze/miscele ai sensi del regolamento 1907/06)
- c) la durata
- d) matrici ambientali coinvolte

- e) misure da adottare/adottate immediatamente per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti

I criteri minimi secondo i quali il Gestore deve comunicare i suddetti incidenti o eventi imprevisti, che incidano significativamente sull'ambiente, sono principalmente quelli che danno luogo a rilasci incontrollati di sostanze inquinanti ai sensi dell'allegato X alla parte seconda del D.lgs 152/06 e smi, a seguito di:

- a) superamenti dei limiti per le matrici ambientali
 - b) malfunzionamenti dei presidi ambientali (ad esempio degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera e/o impianti di depurazione, ecc.)
 - c) danneggiamenti o rotture di apparecchiature/attrezzature (serbatoi, tubazioni, ecc.) e degli impianti produttivi
 - d) incendio, esplosione
 - e) gestione non adeguata degli impianti di produzione e dei presidi ambientali, da parte del personale preposto e che comportano un rilascio incontrollato di sostanze inquinanti
 - f) interruzioni elettriche nel caso di impossibilità a gestire il processo produttivo con sistemi alternativi (es. gruppi elettrogeni) o in generale interruzioni della fornitura di utilities (es. vapore, o acqua di raffreddamento ecc.)
 - g) rilascio non programmato e non controllato di qualsiasi sostanza pericolosa (infiammabile e/o tossica) da un contenimento primario. Il contenimento primario può essere: ad esempio un serbatoio, recipiente, tubo, autobotte, ferrocisterna, apparecchiatura destinata a contenere la sostanza o usata per il trasferimento dello stesso
 - h) eventi naturali
7. Il Gestore, dove già non effettuato nell'ambito delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale, dovrà comunque individuare preventivamente tutti gli scenari incidentali dal punto di vista ambientale che metterà a disposizione agli Enti di Controllo nelle fasi ispettive. Tale individuazione dovrà basarsi anche sulle analisi e risultanze dell'implementazione dei sistemi di gestione ambientale certificati UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS nell'ambito dei quali potrebbero essere stati individuati ulteriori criteri e scenari di incidenti ambientali
 8. Il Gestore, qualora soggetto, dovrà attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 105/2005 e smi, e in particolare agli obblighi relativi all'accadimento di incidente rilevante.
 9. Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere sintetizzate in una tabella e trasmesse in appendice nel Rapporto annuale.
 10. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione.
 11. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
 12. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità.
 13. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria.

14. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
15. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo.
16. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
17. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.